

## Delibera n° 428

Estratto del processo verbale della seduta del  
**25 marzo 2022**

**oggetto:**

INCREMENTO CONTRIBUTO REGIONALE CARBURANTI APRILE 2022. APPROVAZIONE PRELIMINARE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	assente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

## Visti

- la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo", come modificata dall'articolo 2, comma 115, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", ed in particolare, il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;
- in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro (contributo base relativo a tutti i Comuni), e la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva comunitaria 273/1975/CEE del 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C (2009) 1902 del 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 nonché dalla decisione della Commissione Europea C (2007) 5618 def. cor. (Comuni compresi in Zona 1);
- l'articolo 3 comma 56 della legge regionale n. 20 del 6 agosto 2015 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), che riconosce alla Giunta regionale la facoltà di approvare la misura dei suddetti contributi, previo parere della Commissione consiliare competente "nel caso di variazioni dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente", nonché l'entità degli stessi contributi di cui ai commi 2 3 e 4 dell'articolo 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 centesimi/litro per la benzina e di 8 centesimi/litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;

**Richiamata** l'attenzione sulla grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori;

**Considerato** che anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa;

**Ricordato** che il periodo di validità della misura dei contributi stabilita con precedente deliberazione giunta n. 80 del 21 gennaio 2022 viene a scadere in data 31 marzo 2022;

**Preso atto** che a tutt'oggi non sono state ancora definite tra il Governo nazionale e quello Regionale le auspiccate modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti, e ritenuto opportuno per il mese di aprile 2022, di avvalersi della facoltà di aumentare l'incremento del contributo per l'acquisto di carburanti, come previsto dalla succitata legge regionale n. 14/2010;

**Ritenuto**, in considerazione delle compatibilità di spesa del bilancio, di modificare la misura contributiva fino alla data del 30 aprile 2022, quantificando tale intervento contributivo nella misura riportata nelle sottostanti tabelle:

<b>ZONA 1</b> (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)	<b>Contributo totale</b>
Benzina	12 cent	10 cent	7 cent	<b>29 cent</b>
Gasolio	8 cent	8 cent	4 cent	<b>20 cent</b>

<b>ZONA 2</b> (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	<b>Contributo totale</b>
Benzina	12 cent	10 cent	<b>22 cent</b>
Gasolio	8 cent	8 cent	<b>16 cent</b>

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di concerto con l'Assessore regionale alle finanze,  
**La Giunta regionale** all'unanimità,

### **Delibera**

**1.** di approvare in via preliminare l'applicazione, per un periodo di un mese, decorrente dal 1 aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, con gli importi stabiliti rispettivamente per la Zona 1 (contributo maggiorato) e per la Zona 2 (contributo base), e riportati nelle sottostanti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4 LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)	<b>Contributo totale</b>
Benzina	12 cent	10 cent	7 cent	<b>29 cent</b>
Gasolio	8 cent	8 cent	4 cent	<b>20 cent</b>

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	<b>Contributo totale</b>
Benzina	12 cent	10 cent	<b>22 cent</b>
Gasolio	8 cent	8 cent	<b>16 cent</b>

**2.** di richiedere, ai fini dell'approvazione definitiva di quanto riportato al punto 1, il parere della Commissione consiliare competente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE